CONVENZIONE TRA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE – DIEF PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO AL COFINANZIAMENTO DI BORSA DI STUDIO PER IL DOTTORATO DI RICERCA IN: “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” - \_\_\_ CICLO

La Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nel seguito detta “la Società”) - con Sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Firenze, C.F. 01279680480, (nel seguito denominato DIEF), sede amministrativa del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale Via S.Marta 3 - 50139 Firenze, rappresentato dal Direttore Protempore Prof. Bruno Facchini;

VISTI

la Legge n. 240 del 30/12/2010, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario", e, in particolare, l’art. 19 “Disposizioni in materia di dottorato di ricerca” che modifica l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

PREMESSO CHE

L’Università intende attivare il XXXVII Ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale con sede amministrativa presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, della durata di tre anni;

La Società è interessata allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca nei settori disciplinari per i quali verrà istituito il Dottorato di Ricerca di cui sopra, con particolare riferimento alla seguente area tematica: “service management and design"-"progettazione e gestione dei servizi";

Ogni borsa di dottorato presenta un costo annuale pari ad € 15.343,28 (al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) per un importo complessivo pari a € 59.605,94 per i tre anni di riferimento, comprensivi della quota del 10% dell’importo della borsa (€ 1.534,33) previsto dal DM 45/2013 (art. 9, comma 3) per attività di ricerca in Italia e all’estero;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Borsa di studio

1. il DIEF, si impegna ad attivare e a cofinanziare, con il contributo finanziario garantito dal proponente, n. 1 posto di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale, presso il DIEF stesso con borsa di studio in aggiunta a quelli assegnati dall’Ateneo per il XXXVII ciclo

2. Tale posto con borsa sarà messo a concorso, con unico bando unitamente agli altri posti con borsa di studio assegnati al Corso di Dottorato in Ingegneria Industriale secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa universitaria in materia.

L’Università provvederà ad erogare la borsa di studio per un importo annuale pari ad € 15.343,28 (al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente), al candidato collocato utilmente in graduatoria, in possesso dei prescritti requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 2 Oneri a carico delle parti

1. La Società verserà il contributo omnicomprensivo pari ad € ……………… in un'unica soluzione entro 10 giorni dalla firma del presente atto mediante versamento bancario intestato all’Università degli Studi di Firenze, presso Unicredit Banca S.p.A. - Via Dei Vecchietti, 11- Codice IBAN: IT 88 A 02008 02837 000041126939 con causale: 50508 Contributo per cofinanziamento borsa dottorato

2. Il DIEF si farà carico di tutti gli ulteriori oneri finanziari connessi compreso anche quelli inerenti la maggiorazione del 50% dell’ammontare della borsa mensile per un periodo massimo di 18 mesi per un importo complessivo non superiore ad € 14.094,00, esclusivamente nel caso in cui il vincitore della borsa finanziata svolga periodi di formazione all’estero, autorizzati dal Collegio docenti.

3. Le parti concorderanno le modalità di utilizzo delle somme versate in caso di mancato conferimento della Borsa di Studio.

ART. 3 Proprietà dei risultati

1. Le modalità di presentazione, di deposito e riproduzione della tesi saranno effettuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento per il deposito delle tesi di dottorato dell'Università degli Studi di Firenze.

2. I risultati inventivi della ricerca sono proprietà di chi li ha conseguiti, restano sotto la sua disponibilità per il loro sfruttamento e diffusione e devono essere tutelati conformemente alla normativa vigente.

3. Le Parti disciplineranno con eventuale apposito accordo con il singolo dottorando eventuali diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dallo stesso nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto della presente convenzione. Tale disciplina potrà riguardare sia risultati che il dottorando consegue autonomamente che quelli realizzati in collaborazione con personale dell'Università, del Finanziatore e/o di altri enti. La disciplina dovrà in ogni caso garantire che il Dottorando possa regolarmente espletare i suoi diritti-doveri a norma del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato.

4. Nello stesso accordo saranno disciplinati gli impegni di confidenzialità del dottorando relativamente alle attività dallo stesso condotte in ambito Università, e/o altri enti, gestendo anche le informazioni confidenziali detenute da ciascuna parte e trasmesse al dottorando.

ART. 4 Trattamento dati

I dati forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente contratto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi di contratto comunque connessi all’esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

ART. 5 Durata

La presente convenzione resta in vigore dalla sottoscrizione del presente accordo sino ai novanta giorni successivi al termine del corso di dottorato.

ART. 6 Risoluzione delle controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in re-lazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze.

ART. 7 Imposte e tasse

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 30 giugno 1986, n. 131 e dell’art. 4 dell’allegata Tariffa (parte seconda), a cura e spese della parte richiedente.

Le spese di bollo sono a carico del Finanziatore.

Il Rappresentante legale /Presidente della Società

Dott.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale

Prof. Bruno Facchini

Luogo e Data, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_